

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 937
(G.U.R.I. 30 dicembre 1977, n. 355)

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici
economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi
di congedo previsti dalle norme vigenti, sei
giornate complessive di riposo da fruire nel corso
dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) del precedente
comma seguono la disciplina del congedo
ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto b) del primo
comma non fruite nell'anno solare, per fatto
derivante da motivate esigenze inerenti
all'organizzazione dei servizi, sono
forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliera lorde.

Art. 2

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono
attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti
ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto,
servizio o istituto da cui il personale
direttamente dipende.

Il funzionario responsabile di cui al precedente
comma che per esigenze strettamente connesse
alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno,
a ciclo continuo o altre necessità dipendenti
dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto
attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di
cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1,
dovrà darne motivata comunicazione al
competente ufficio per la liquidazione del

relativo compenso forfettario che dovrà essere
effettuata entro il 31 gennaio.

L'indebita attribuzione e liquidazione del
compenso forfettario comporta diretta
responsabilità personale dei funzionari che
l'hanno disposta.

Art. 3

Le spese derivanti dall'applicazione dei
precedenti articoli saranno imputate ai capitoli
di spesa concernenti stipendi ed altri compensi
fissi iscritti negli stati di previsione dei vari
Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni
autonome.

Art. 4 Norma transitoria

Le giornate di riposo di cui al punto a)
dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono
essere fruite a richiesta del dipendente anche
nel corso del 1978.

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1,
relative al 1977, possono essere fruite entro il
primo quadrimestre del 1978.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI

STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO